

ABILITAZIONE DI IMPRESA – REVOCA AUTOMATICA IN CASO DI AZIENDE INDIVIDUALI

Autore: Rico A. Camponovo

Perito revisore: Revoca dell’abilitazione per 1 anno – Automatismo in caso di azienda individuale: analogamente, 1 anno di revoca – Tribunale federale amministrativo conferma la prassi ASR – Rischio: Perdita di tutti i clienti di revisione

La revoca dell’abilitazione presso società di revisione con un solo revisore non comporta normalmente la perdita di abilitazione della società, poiché durante il periodo di revoca un altro revisore abilitato può essere incaricato, su base di mandato. Presso aziende individuali ciò non funzionerebbe, in virtù del carattere personale dell’iscrizione a Registro di commercio.

(Sentenza Tribunale federale amministrativo 18 giugno 2018, B-3972/2016, decisione impugnata)

Situazione di partenza

Il perito revisore R verifica i conti annuali 2008 a 2013 della Fondazione S. A seguito di denuncia anonima del dicembre 2014 l’ASR apre una procedura contro R. In maggio 2016 l’ASR revoca l’abilitazione di R a seguito dell’esistenza di una relazione personale stretta con il presidente Consiglio di Fondazione.

Allo stesso tempo viene revocata l’abilitazione alla ditta individuale di R, cui viene rimproverata una violazione ripetuta (sei relazioni di revisione presso il medesimo mandato) dell’indipendenza. R era attivo da lungo tempo in numerosi mandati di Revisione.

Argomenti di R

R ricorre avanti al Tribunale federale amministrativo chiedendo che l’abilitazione della sua ditta individuale non possa venire revocata automaticamente. Ogni ditta individuale dovrebbe poter avere il diritto, a mezzo di sostituto, di avvalersi della possibilità di nomina di un mandatario. Per la durata di revoca egli potrebbe pertanto incaricare un sostituto che potrebbe garantire l’adempimento dei requisiti di abilitazione per la ditta individuale. A seguito della cancellazione dell’abilitazione della ditta individuale tutti i clienti di revisione dovrebbero trovare un nuovo ufficio di revisione ed egli perderebbe, in un colpo solo, tutti gli incarichi di revisione.

Sentenza del Tribunale federale amministrativo (E 3.3.3)

Il Tribunale federale amministrativo si allinea al parere dell’ASR. Esso argomenta che una azienda individuale non costituisce soggetto giuridico separato dal proprio titolare, ma essa è elemento patrimoniale del medesimo, chiamato a gestirne l’attività in prima persona e senza che si possa prefigurare un rapporto societario (Art. 945 CO).

Ove fosse ammesso che un'azienda individuale priva dell'abilitazione del proprio titolare possa comunque adempiere, grazie al ricorso dell'impiego di revisore terzi abilitati (es.: in rapporto di mandato), ai requisiti di abilitazione di cui all'Art. 6 cpv. 1 LSR (prescrizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo superiore, rispettivamente della gerenza) e continuare così ad erogare servizi di revisione sotto la medesima ditta iscritta a registro dei revisori, presso terzi ignari potrebbe sorgere l'impressione errata che il titolare figurante nella ditta mantenga la propria abilitazione.

Per ragioni di tutela del pubblico Il Tribunale federale amministrativo è del parere che in caso di aziende individuali il titolare (attivo in qualità di dirigente nella propria azienda) debba obbligatoriamente ed in modo continuativo disporre di un'abilitazione personale e che in caso contrario che l'azienda individuale debba essere radiata.

Oltre a ciò il Tribunale federale amministrativo conferma la legittimità della revoca dell'abilitazione al titolare senza preliminarne avviso e senza procedura contro l'azienda individuale.

Conseguenze di questa sentenza

Per imprese di revisione unipersonali con forma giuridica di azienda individuale esiste, in base a questa sentenza, un considerevole rischio potenziale. E' sufficiente che si manifesti un comportamento errato in un solo mandato, anche senza considerazione dell'attività di revisione esercitata in passato e del numero degli incarichi, affinché l'abilitazione possa essere persa. Attraverso denunce anonime vi è inoltre sempre da attendersi l'apertura di una procedura da parte dell'ASR.

La perdita dell'abilitazione comporta direttamente una comunicazione dall'ASR a tutti gli uffici dei registri di commercio riguardo la revoca dell'abilitazione dell'azienda individuale con conseguente impossibilità ad erogare ulteriori servizi di revisione. Gli uffici dei registri di commercio reagiscono assegnando a tutti i clienti di

revisione, a mezzo lettera, un termine per la nomina di un nuovo revisore.

Sviluppo delle aziende individuali

Secondo Rapporto di gestione dell'ASR 2016 (pag. 39) al 31.12.2016 figuravano comunque ancora 522 aziende individuali abilitate (statistica corrispondente a fine 2017 manca nel relativo rapporto di gestione ASR). Queste aziende dovrebbero prendere coscienza del nuovo rischio.

Il numero di aziende individuali, che contava ancora 854 ditte abilitate a fine 2011, si riduce continuamente (Rapporto di gestione ASR 2011, pag. 32). Fino a fine 2016 nel comparto PMI sono pertanto scomparse ca. il 40% di queste aziende. Questo trend è ulteriormente proseguito fino ad oggi. Per una analisi fondata di questa evoluzione sarebbe tuttavia necessario conoscere anche il numero di imprese di revisione unipersonali attive in qualità di persona giuridica.

Nel comparto PMI anche imprese di revisione unipersonali possono erogare servizi di revisione sensati ed adeguati alla clientela. È deplorabile che il trend induca manifestamente questi attori a cessare la propria attività.

Misure di protezione

Le aziende individuali possono proteggersi da queste inopportune conseguenze attraverso la trasformazione in una persona giuridica.

Nel caso in cui il revisore responsabile R, amministratore unico di una SA, dovesse perdere la propria abilitazione personale, l'abilitazione della SA può senz'altro rimanere assicurata. Per la durata della revoca di abilitazione di R la SA potrà pertanto incaricare un sostituto che adempia le condizioni di abilitazione previste dalla legge. La SA dovrà eleggere nel Consiglio di Amministrazione un nuovo soggetto abilitato, mentre l'amministratore unico R potrà addirittura mantenere il proprio seggio di Consiglio (regola 1:1). Per tutto il periodo di revoca il nuovo soggetto abilitato dovrà fungere quale revisore responsabile presso tutti i mandati (es.:

rapporto di mandato), mentre R potrà continuare ad essere attivo in qualità di assistente di revisione.

Attraverso l'integrazione di un nuovo soggetto abilitato non sorgerebbe in ogni caso più l'impressione presso terzi ignari di essere in presenza di abilitazioni fittizie, con revisori non abilitati.

Nell'ambito del seminario 2019 „Questioni giuridiche attuali per l'ufficio di revisione delle PMI“ ci occuperemo di questo caso e discuteremo delle possibili misure di protezione, affinché questa situazione possa essere gestita senza problemi per i clienti di revisione.

Art. 945 A. Formazione delle ditte / II. Imprese individuali / 1. Contenuto essenziale

¹ Chiunque esercita da solo un'azienda deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi.

²

³ Non sono permesse aggiunte che accennino ad un rapporto di società.

Osservazioni di chiusura

La gestione di mandati di revisione sotto l'egida di una azienda individuale è messo a repentaglio dalla sentenza riportata. Le rispettive, relativamente semplici misure di protezione sono da implementare tempestivamente. Sarebbe spiacevole che ditte unipersonali debbano ulteriormente perdere in importanza.

Discuteremo il caso nell'ambito del seminario 2019 „Questioni giuridiche attuali per l'ufficio di revisione delle PMI“.

NON DIMENTICARE

Tali e altri temi saranno trattati nel seminario „Questioni giuridiche attuali per l'ufficio di revisione delle PMI“. Iscrivetevi. Trovate tutte le informazioni alla Homepage:

<https://www.camponovorevisionsrecht.ch/seminare-i/>

Seminari 2019 in lingua tedesca:

- 05. giugno VISP (Raiffeisenbank) **attenzione > 75%**
- 07. giugno ZURIGO I (Au Premier) **attenzione > 50%**
- 11. giugno S. GALLO (Einstein) **attenzione > 85%**
- 13. giugno COIRA (Calvensaal) **attenzione > 50%**
- 18. giugno BERNA (Welle 7) **attenzione > 85%**
- 20. giugno BIENNE (Residenz au Lac) **attenzione > 50%**
- 25. giugno ZURIGO II (Au Premier) **attenzione > 60%**
- 27. giugno ZUGO (Parkhotel)
- 03. settembre ZURIGO III (Au Premier)
- 01. ottobre BASILEA (Euler)
- 11. settembre LUCERNA (Schweizerhof)
- 25. settembre ZURIGO IV (Au Premier)
- 03. ottobre WEINFELDEN (Thurgauerhof)
- 12. dicembre ZURIGO V (Au Premier)
- 20. dicembre Klosters (Silvretta Park)

Seminari 2019 in lingua francese:

- 05. settembre Neuchâtel (Beau-Rivage)
- 18. settembre LOSANNA (Alpha Palmiers)
- 27. settembre FRIBORGO (Hotel NH)
- 30. settembre GINEVRA (Hotel Royal) **attenzione >60%**
- 10. dicembre Martigny (Vatel)

Seminari 2019 in lingua italiana:

- 13. settembre LUGANO (Hôtel de la Paix)
- 16. settembre LOCARNO (Belvedere)

PS: alla mia pagina web trovate ulteriori informazioni e tutte le Newsletter passate